- qualunque trasformazione dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio che non rientri fra quelli consentiti e riportati agli Artt. 15 e 16 PAI.

Nelle aree P2, sono ammessi solo gli interventi consentiti già nelle P3, previsti dagli stessi Artt. 15 e 16 oltre a:

- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali che non comportino aumento della pericolosità e/o del rischio
- interventi di edilizia rurale necessari per la conduzione aziendale
- manufatti di servizio e per il ristoro esclusivamente riferiti ad attività per il tempo libero e la fruizione dell'ambiente.

Nelle aree P1 sono ammessi tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali, in accordo con quanto previsto dagli Strumenti Urbanistici e Piani di Settore vigenti, conformemente alle prescrizioni generali dettate dall'Art. 9 PAI.

Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio. Gli interventi ammessi sugli edifici ricadenti in tali aree sono di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della L.457/78, e senza aumento di superficie volumi, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio. In aggiunta alle prescrizioni specifiche di tipo urbanistico fornite dalla presente normativa per le diverse sottozone di piano, l'edificazione del territorio deve rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di geotecnica e tecnica delle fondazioni. In particolare, nelle "aree caratterizzate da maggiore pericolosità geologica" le istanze per la richiesta di permesso di costruire devono essere accompagnate, oltre che dalla relazione geologica che verifichi la fattibilità geotecnica dell'intervento, da uno studio specifico che consideri la stabilità dell'intero versante sul quale l'opera si localizza, anche in relazione alla dinamica idrogeologica generale. Nell'applicazione dei vincoli del presente P.R.G, in caso di eventuale erronea trasposizione grafica della localizzazione dei vincoli sovra ordinati prevale la determinazione del vincolo desunta dal dispositivo originario.